Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 dicembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1971, n. **1005.**

Proroga all'Istituto centrale di statistica del termine ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213; 11 dicembre 1952, n. 2392; 21 dicembre 1955, n. 1345; 30 dicembre 1958, n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965, n. 18; 15 dicembre 1967, n. 1248 e 11 gennaio 1971, n. 37;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1974 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1006.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Bonaria, nel comune di Terralba.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ales in data 4 giugno 1968, integrato con dichiarazioni del 1° dicembre 1968, 8 maggio 1969 e 21 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Bonaria, in frazione Marceddi del comune di Terralba (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1007.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ciriaco martire, in Terralba.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ales in data 7 ottobre 1968, integrato con dichiarazioni 20 novembre 1969, 9 maggio 1970 e 10 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Ciriaco martire, in Terralba (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. **1008.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile « Te.C.La. » (Testimonianza cristiana laicale), con sede in Torino.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale femminile « Te.C.La. » (Testimonianza cristiana laicale), con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. **1009.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B. M. V. del Carmelo, nel comune di Porto Tolle.

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B. M. V. del Carmelo, in frazione Bonelli del comune di Porto Tolle (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1971.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante della categoria dei coltivatori diretti da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del per agr. Ferdinando Messi che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il sig. Umberto Giudici è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti e in sostituzione del per. agr. Ferdinando Messi dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 247

(10451)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Modifiche alle circoscrizioni territoriali dei centri meccanografici delle direzioni provinciali del Tesoro di Napoli e Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sulla emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che ha approvato il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1954, con il quale sono state approvate le istruzioni per il funzionamento dei centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, contenente modifiche alla ripartizione delle direzioni provinciali del Tesoro rispetto alle sedi dei centri meccanografici;

Visto il decreto n. 151 in data 2 maggio 1955 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del commissariato n. 14 dell'11 maggio 1955, con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 1° luglio 1955, un centro meccanografico presso la direzione provinciale del Tesoro di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che detta norme per la corresponsione di una indennità a favore del personale in servizio presso i centri meccanografici;

Visto il decreto ministeriale n. 138542 del 14 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 29, foglio n. 213, concernente la determinazione del contingente di personale addetto ai centri meccanografici;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in forza del quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di determinare, con propri decreti, la sede delle direzioni provinciali del Tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e di stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun centro, nei limiti del numero massimo di 12 previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 171;

Visto il decreto ministeriale n. 59886 del 20 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1963, registro n. 26, foglio n. 198, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 1963, è stato soppresso il centro meccanografico di Udine ed è stata estesa la circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Trieste alle direzioni provinciali del Tesoro di Gorizia e di Udine;

Visto il decreto ministeriale n. 70042 del 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1963, registro n. 37, foglio n. 355, con il quale a decorrere dal 1° dicembre 1963, è stata disposta la cessazione del centro meccanografico di Cagliari ed è stata estesa la circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Roma alle direzioni provinciali del Tesoro di Cagliari, Nuoro e Sassari;

Visto il decreto ministeriale n. 70198 del 13 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1965, registro n. 9, foglio n. 164, con il quale, a decorrere dal 1° aprile 1965, le direzioni provinciali del Tesoro di La Spezia e Massa Carrara hanno cessato di far parte della circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Genova per essere comprese in quella del centro meccanografico di Firenze;

Visto il decreto ministeriale n. 242352 del 24 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1966, registro n. 16, foglio n. 374, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1966, è stato soppresso il centro meccano-

grafico di Genova e sono state disposte modifiche territoriali alle circoscrizioni di alcuni centri meccanografici, concernenti le seguenti direzioni provinciali del Tesoro:

Alessandria dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Torino;

Genova dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Milano;

Imperia dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Milano;

Savona dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Milano;

Ancona dal centro meccanografico di Bologna al centro meccanografico di Roma;

Pesaro dal centro meccanografico di Bologna al centro meccanografico di Roma;

Campobasso dal centro meccanografico di Napoli al centro meccanografico di Roma;

Visto l'art. 218 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1967, relative alla struttura dei centri meccanografici;

Visto il decreto ministeriale n. 565820 del 18 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1968, registro n. 21, foglio n. 273, con il quale, dal 1° agosto 1968, sono stati soppressi i centri meccanografici di Bari e Trieste ed è stata modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Roma e Bologna;

Visti i decreti ministeriali n. 60310 del 25 ottobre 1969 e n. 426801 del 25 febbraio 1970 con i quali — dal 1° giugno 1970 — sono stati soppressi i centri meccanografici di Milano e Torino ed è stata ulteriormente modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Bologna e Firenze;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 296674 del 25 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1971, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 222 con il quale — dal 1° maggio 1971 — è stato soppresso il centro meccanografico di Padova, è stata modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Bologna e Firenze ed è stato istituito il centro Tesoro contabilità spese fisse in Roma, avente giurisdizione su tutto il territorio nazionale;

Considerata la necessità di procedere, per esigenze di servizio dipendenti dall'acquisizione di nuovi apparati, alla soppressione del centro meccanografico di Palermo ed alla estensione della circoscrizione del centro meccanografico di Napoli;

Considerata la necessità di aggiornare in conseguenza il contingente del personale dei centri meccanografici rimasti in funzione, già stabilito con i decreti ministeriali n. 138542 del 14 settembre 1959, n. 59886 del 20 agosto 1963, n. 70198 del 13 febbraio 1965, n. 242352 del 24 maggio 1966, n. 565820 del 18 giugno 1968, n. 60310 del 25 ottobre 1968; n. 296674 del 25 marzo 1971;

Considerato che il sopprimendo centro meccanografico di Palermo deve definire, con funzioni di ufficio stralcio, gli adempimenti contabili di propria competenza e l'allestimento degli estratti conto individuali dei pagamenti eseguiti su partite di pensioni e stipendi;

Considerato che le attribuzioni in materia di resa delle contabilità degli assegni di pensione estinti, facenti carico ai centri meccanografici di Napoli e Roma e la registrazione su nastro magnetico delle variazioni, in materia di pagamento delle pensioni, disposte da tutte le direzioni provinciali del Tesoro collegate con il centro di Napoli e da quelle di Latina, Frosinone, Rieti, Terni, Perugia, Pescara, Chieti, Viterbo, Bari, Cagliari, Nuoro e Sassari, collegate con il centro di Roma, vengono accentrate, in applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 296674 del 25 marzo 1971, presso il centro Tesoro contabilità spese fisse, in Roma;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 la circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del Tesoro di Napoli viene estesa alle direzioni provinciali del Tesoro di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani che cessano dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Palermo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 il contingente di personale addetto ai centri meccanografici è rideterminato come appresso:

Centro meccanografico	Capi centro	Capi reparto	Operatori	Perforatori	Totali
Bologna . . .	1	6	117	12	136
Firenze	1	6	75	7	89
Napoli	1	6	71	8	86
Roma (C.M.) . .	1	6	131	12	150
Roma (CTCSF) .	1	4	60	2	67
	5	28	454	41	528

Art. 3.

Il centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del Tesoro di Palermo, il quale, per effetto degli spostamenti di cui all'art. 1, non ha più alcuna circoscrizione territoriale, continuerà in forma ridotta e con funzioni di ufficio stralcio, la propria attività, non oltre il 30 giugno 1972, per la esecuzione degli adempimenti contabili di competenza e per l'allestimento degli estratti conto individuali dei pagamenti eseguiti su partite di pensione e di stipendio.

Per l'esecuzione di tali adempimenti il contingente di personale presso il suddetto ufficio stralcio del centro meccanografico di Palermo viene così fissato:

Centro meccanografico	Capi centro	Capi reparto	Operatori	Perforatori	Totali
Palermo . . .	1	2	6	1	10

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1971
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 352

(10620)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare di Arzignano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arzignano, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Arzignano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arzignano (Vicenza);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare di Arzignano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arzignano (Vicenza), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Arzignano, Chiampo, Montorso Vicentino, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, Nogarole Vicentino e Zermeghedo tutti in provincia di Vicenza.

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Arzignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10450)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Nomina di un componente del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Sicilia;

Vista la lettera della Confederazione generale della agricoltura italiana n. 16337 del 13 ottobre 1971, con cui il prof. Salvatore Pignino è stato designato quale componente da chiamare a far parte del suindicato comitato regionale, in rappresentanza delle aziende agricole e in sostituzione del prof. Luigi Giusso, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Salvatore Pignino, su designazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Sicilia, in rappresentanza delle aziende agricole e in sostituzione del prof. Luigi Giusso dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: NATALI

(10453)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Nomina di un componente del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi;

Vista la lettera dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio n. 58518 del 13 ottobre 1971, con cui il dott. Sauro Valobra è stato designato quale nuovo rappresentante dell'ente stesso nel suindicato comitato regionale in sostituzione del dott. Amedeo Pampaloni collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Sauro Valobra è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi, in rappresentanza dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio e in sostituzione del dott. Amedeo Pampaloni collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: NATALI

(10452)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1971.

Nomina di un componente del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione della Campania, Calabria, Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Campania, Calabria e Molise, chiamandone a far parte, fra altri, il dott. Michele Carlo Cuttano, con funzioni anche di presidente, e il dott. Antonino Piazza per l'ufficio ricoperto di capi dell'ispettorato agrario compartimentale rispettivamente per la Campania e la Calabria;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1968 con cui, a seguito del collocamento a riposo del dott. Michele Carlo Cuttano e della sua sostituzione con il dott. Antonino Piazza nell'ufficio di capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Campania, le funzioni di presidente del comitato in questione sono state affidate al dott. Antonino Piazza;

Considerato che con il citato decreto 2 dicembre 1968 è stata fatta anche riserva di chiamare con successivo provvedimento a far parte del comitato stesso il funzionario che sarebbe stato preposto alla direzione dell'ispettorato agrario compartimentale per la Calabria;

Decreta:

Il dott. Francesco Barontini, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Calabria, è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Campania, Calabria, Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il Ministro: NATALI

(10454)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10475)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10476)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10477)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10478)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10479)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10480)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro:* AMADEI

(10481)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore predetto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 6 maggio 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti in provincia di Massa Carrara, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 17 giugno 1971, è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10734)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Modificazione dei compensi previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con decreti ministeriali 21 agosto 1958 e 25 febbraio 1965;

Sulla proposta dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adeguamento della tariffa;

Decreta:

I compensi previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958 e 25 febbraio 1965 sono ulteriormente aumentati del 15 %.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(10541)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10733)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Montefarmaco, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 333 e n. 561 nelle date 19 settembre 1955 e 25 aprile 1956 e con decreto ministeriale n. 2402 in data 7 ottobre 1958 la ditta società a r.l. Montefarmaco fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Brunetti n. 9, specialità medicinali chimiche, preparati galenici con esclusione delle polveri e specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Visto l'atto notarile in data 24 marzo 1960, registrato a Lodi, Atti pubblici il 2 aprile 1960 al n. 1347, vol. 163 dal quale risulta che la ditta predetta ha modificato la propria ragione sociale da Montefarmaco società a responsabilità limitata a Montefarmaco società per azioni;

Vista la lettera in data 18 settembre 1970 con la quale la ditta Montefarmaco S.p.a. rinuncia alle autorizzazioni nelle premesse indicate avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Montefarmaco S.p.a., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina sita in Milano, via Brunetti n. 9, concessa con decreti A.C.I.S. n. 333 e n. 561 nelle date 19 settembre 1955 e 25 aprile 1956 e con decreto ministeriale n. 2402 in data 7 ottobre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10656)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio GIELLE di Signa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Calzaturificio GIELLE di Signa (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio GIELLE di Signa (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10679)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti elettronici operanti in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di componenti elettronici operanti in provincia di Arezzo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti elettronici operanti in provincia di Arezzo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria. il commercio e l'artigianato
GAVA

(10678)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi e manufatti in cemento operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi e manufatti in cemento operanti in provincia di Salerno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi e manufatti in cemento operanti in provincia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10677)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 13 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara;

Considerato che è stata rilevata tuttora esistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 17 giugno 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10680)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.
Calendario ed orario di borsa per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione allo Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1972 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

lunedì 17 gennaio, martedì 15 febbraio, venerdì 17 marzo, venerdì 14 aprile, giovedì 18 maggio, venerdì 16 giugno, lunedì 17 luglio, giovedì 17 agosto, lunedì 18 settembre, martedì 17 ottobre, venerdì 17 novembre, venerdì 15 dicembre.

Riporti:

martedì 18 gennaio, mercoledì 16 febbraio, lunedì 20 marzo, lunedì 17 aprile, venerdì 19 maggio, lunedì 19 giugno, martedì 18 luglio, venerdì 18 agosto, martedì 19 settembre, mercoledì 18 ottobre, lunedì 20 novembre, lunedì 18 dicembre.

Compensi:

mercoledì 19 gennaio, giovedì 17 febbraio, martedì 21 marzo, martedì 18 aprile, lunedì 22 maggio, martedì 20 giugno, mercoledì 19 luglio, lunedì 21 agosto, mercoledì 20 settembre, giovedì 19 ottobre, martedì 21 novembre, martedì 19 dicembre.

Spunta:

giovedì 20 gennaio, venerdì 18 febbraio, mercoledì 22 marzo, mercoledì 19 aprile, martedì 23 maggio, mercoledì 21 giugno, giovedì 20 luglio, martedì 22 agosto, giovedì 21 settembre, venerdì 20 ottobre, mercoledì 22 novembre, mercoledì 20 dicembre.

Fogli:

lunedì 24 gennaio, martedì 22 febbraio, venerdì 24 marzo, venerdì 21 aprile, giovedì 25 maggio, venerdì 23 giugno, lunedì 24 luglio, giovedì 24 agosto, lunedì 25 settembre, lunedì 23 ottobre, venerdì 24 novembre, giovedì 21 dicembre.

Errori:

mercoledì 26 gennaio, giovedì 24 febbraio, lunedì 27 marzo, mercoledì 26 aprile, venerdì 26 maggio, martedì 27 giugno, mercoledì 26 luglio, lunedì 28 agosto, mercoledì 27 settembre, mercoledì 25 ottobre, lunedì 27 novembre, mercoledì 27 dicembre.

Titoli:

venerdì 28 gennaio, lunedì 28 febbraio, mercoledì 29 marzo, venerdì 28 aprile, martedì 30 maggio, venerdì 30 giugno, venerdì 28 luglio, mercoledì 30 agosto, venerdì 29 settembre, venerdì 27 ottobre, mercoledì 29 novembre, venerdì 29 dicembre.

Liquidazione:

lunedì 31 gennaio, martedì 29 febbraio, giovedì 30 marzo, martedì 2 maggio, mercoledì 31 maggio, lu-

nedì 3 luglio, lunedì 31 luglio, giovedì 31 agosto, lunedì 2 ottobre, lunedì 30 ottobre, giovedì 30 novembre, martedì 2 gennaio 1973.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

gennaio: 1, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
febbraio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
marzo: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
aprile: 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 30;
maggio: 1, 6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
giugno: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 29;
luglio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
agosto: 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27;
settembre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
ottobre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
novembre: 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
dicembre: 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31.

Art 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e trenta minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,30.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando gli stessi orari validi per i giorni di borsa aperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10811)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1971.

Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 del 6 febbraio 1971, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1971;

Vista la lettera in data 22 ottobre 1971, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il decesso del rag. Carlo Ghio, membro effettivo della deputazione della borsa valori di Genova in rappresentanza della stanza di compensazione ed ha designato in tale incarico, in sostituzione del predetto, il dott. Gian Vittorio Cauvin;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Gian Vittorio Cauvin è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Genova per l'anno 1971, quale membro effettivo, in rappresentanza della stanza di compensazione, in sostituzione del ragionier Carlo Ghio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10812)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 novembre 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Donaci.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971 il consiglio comunale di San Donaci è stato sciolto ed è stato nominato commissario straordinario, per la gestione del comune medesimo, il vice prefetto ispettore dott. Lorenzo Milella.

Con decreto prefettizio n. 261-13/Gab. in data 27 agosto 1971 la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi.

Il predetto commissario si trova tuttora nella necessità di dover definire numerosi e complessi problemi di preminente interesse per la civica azienda come la sistemazione finanziaria del comune, la revisione di alcuni tributi locali e l'esecuzione di importanti opere pubbliche, quali la costruzione dei nuovi edifici per la scuola media ed elementare e del mattatoio comunale.

Si ritiene, pertanto, indispensabile, per assicurare al commissario straordinario la possibilità di definire gli adempimenti già impostati, prorogare fino alla rinnovazione del consiglio comunale la gestione commissariale, ai sensi degli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

A ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Brindisi, addì 24 novembre 1971

Il prefetto: DE CAMPORA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Donaci e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso il dott. Lorenzo Milella;

Visto il proprio decreto n. 261-13/Gab. in data 27 agosto 1971 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria del comune medesimo per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata fino all'insediamento degli organi elettivi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Donaci, affidata al vice prefetto ispettore dottor Lorenzo Milella, è prorogata fino all'insediamento degli organi della amministrazione ordinaria.

Brindisi, addì 24 novembre 1971

Il prefetto: DE CAMPORA

(10699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 31501 del 15 novembre 1971, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 858 del 22 aprile 1971, con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare di Romagnano ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(10442)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Castrovillari

Con decreto in data 22 ottobre 1971, n. 2011, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Castrovillari in provincia di Cosenza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, comma ultimo, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Genova

Con decreto 3 settembre 1971, n. 266, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sponda destra ex greto del torrente Veilino, in comune di Genova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 130½ della superficie di mq. 1840 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:200, dall'ufficio tecnico erariale di Genova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 171, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 maggio 1969 dal sig. Egidio Gandossi avverso il provvedimento con il quale il preside della scuola media di Rocato ha revocato la sua nomina a bidello non di ruolo presso la scuola stessa, a seguito dell'ordine impartito dal provveditore agli studi di Brescia con lettera n. 5579 dell'11 aprile 1969.

Al ricorrente è concesso il beneficio dell'errore scusabile e gli viene assegnato un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del decreto presidenziale 2 settembre 1971 e del parere n. 2980 in data 21 giugno 1971 del Consiglio di Stato, perchè possa proporre ricorso in via gerarchica.

(10440)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1971 n. 1441, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sacco Vincenzo, nato il 9 settembre 1890 e Sacco Maria-Giuseppa, nata il 16 settembre 1893, della zona demaniale facente parte del tratturo Nunziatella-Stignano in San Paolo di Civitate, estesa mq. 20, riportata in catasto alla particella n. 261 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 210.

(10464)

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1971, n. 1438, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scarlato Antonia, nata il 30 giugno 1930 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in San Paolo di Civitate, estese mq. 1100, riportate in catasto alle particelle numeri 113, 114 e 115 del foglio di mappa n. 46 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 131, 132 e 133.

(10461)

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1971, n. 1439, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Angeloro Michelangelo, nato l'8 febbraio 1921 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in San Paolo di Civitate, estesa mq. 60, riportata in catasto alla particella n. 404 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 201.

(10462)

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1971, n. 1440, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Paradiso Giovanni, nato il 15 febbraio 1930 e Ferrante Olga, nata il 29 maggio 1927 ambedue in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in San Paolo di Civitate, estesa mq. 40, riportata in catasto alla particella n. 255 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 206.

(10463)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Torremaggiore

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1427, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mininno Antonio, nato il 22 agosto 1927 in San Severo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in Torremaggiore, estese mq. 1998, riportate in catasto alle particelle numeri 6 parte, 200 e 203 del foglio di mappa n. 24 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con i numeri 265, 262 e 266.

(10455)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1425, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2344, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Galullo Lucia, nata l'8 novembre 1916 in Apricena, della zona demaniale facente parte del tratturo Nunziatella Stignano, in Torremaggiore, estesa mq. 1420, riportata in catasto alla particella n. 206 del foglio di mappa n. 24 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con il n. 273.

(10460)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1426, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pensato Matteo, nato il 2 gennaio 1915 in Torremaggiore e Galullo Lucia, nata l'8 novembre 1916 in Apricena, della zona demaniale facente parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in Torremaggiore, estesa mq. 1450, riportata in catasto alla particella n. 205 del foglio di mappa n. 24 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con il n. 271.

(10456)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1428, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sordillo Leonardo, nato il 7 gennaio 1901 in Sansevero e Piccolantonio Laura, nata il 3 settembre 1901 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in Torremaggiore, estese mq. 11.486, riportate in catasto alle particelle numeri 12-*a* parte, 13 parte, 197 e 198 del foglio di mappa n. 24 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con i numeri 256, 258, 257 e 259.

(10457)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1423, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tancredi Antonio, nato a S. Marco in Lamis il 3 maggio 1904 della zona demaniale facente parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in Torremaggiore, estesa mq. 2760, riportata in catasto alla particella n. 35 del foglio di mappa n. 25 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con il n. 280.

(10458)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1424, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Prato Delio, nato il 12 agosto 1916 in San Severo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Nunziatella-Stignano, in Torremaggiore, estese mq. 2840, riportate in catasto alle particelle numeri 207 e 210 del foglio di mappa n. 24 del comune di Torremaggiore e nella planimetria tratturale con i numeri 274 e 276.

(10459)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1971, n. 1871, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, al registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 320, sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Gobbi Giancarlo, nato a Piacenza il 25 maggio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in Foggia, estese mq. 2220, riportate in catasto alle particelle numeri 149 parte, 231, 232, 233, 234 del foglio di mappa n. 77 del comune di Foggia, e nella planimetria tratturale con i numeri 15-*b*, 14-*b*, 16, 40-*b*, e 41.

(10465)

Modifica allo statuto del consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale, con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6165. in data 17 novembre 1971, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale, con sede in Reggio Calabria, deliberata dal consiglio dei delegati in data 21 settembre 1971.

(10466)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 settembre 1971 al 29 settembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1993/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c.=lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	10,50
	II. zuccheri greggi:	
	— zuccheri canditi (1)	10,93 (2)
	— altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(9346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 2 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	609,40	609,40	608,25	609,40	609,20	610,45	609,50	609,40	609,40	609,30
Dollaro canadese .	607,70	607,70	606,50	607,70	607 —	608,42	607,85	607,70	607,70	607,60
Franco svizzero . .	154,68	154,68	154,50	154,68	154,90	154,36	154,88	154,68	154,68	154,60
Corona danese . .	84,45	84,45	84,50	84,45	84,40	84,80	84,47	84,45	84,45	84,40
Corona norvegese .	89,32	89,32	89,45	89,32	89,10	89,28	89,37	89,32	89,32	89,30
Corona svedese .	123,70	123,70	123,75	123,70	123,40	123,35	123,72	123,70	123,70	123,60
Fiorino olandese	184,40	184,40	184,50	184,40	184,60	184,23	184,40	184,40	184,40	184,40
Franco belga .	13,2650	12,2650	13,2850	13,2650	13,19	13,22	13,2780	13,2650	13,26	13,22
Franco francese	110,525	110,525	110,55	110,525	110,60	110,72	110,57	110,525	110,52	110,50
Lira sterlina .	1519,40	1519,40	1517 —	1519,40	1519,75	1522,35	1519,70	1519,40	1519,40	1519,40
Marco germanico .	185 —	185 —	185,10	185 —	185,10	184,58	185,15	185 —	185 —	185 —
Scellino austriaco .	25,4175	25,4175	25,43	25,4175	25,25	25,38	25,43	25,4175	25,41	25,39
Escudo portoghese	22,26	22,26	22,35	22,26	22,40	22,31	22,40	22,26	22,26	22,25
Peseta spagnola	8,8950	8,8950	8,8650	8,8950	8,90	8,90	8,8950	8,8950	8,89	8,89

Media dei titoli del 2 dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione) .	93,95
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	94,925
» 5 % (Città di Trieste) . .	94,375
» 5 % (Beni esteri) .	93,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	93,05
» 5,50 % » » 1968-83	92,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
» 6 % » » 1970-85	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	99,30
» » » 5,50 % 1976 .	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	98,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1971

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	609,45
Dollaro canadese	607,775
Franco svizzero . . .	154,78
Corona danese	84,46
Corona norvegese	89,345
Corona svedese	123,71
Fiorino olandese . . .	184,40
Franco belga . .	13,271
Franco francese . .	110,547
Lira sterlina	1519,55
Marco germanico . .	185,075
Scellino austriaco	25,424
Escudo portoghese	22,33
Peseta spagnola . . .	8,895

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1971, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.657.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10782)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1971, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10779)

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1971, il comune di Segonzano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.115.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10780)

Autorizzazione al comune di Cis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1971, il comune di Cis (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.876.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10781)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1971, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10783)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1971, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 185.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10784)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1971, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10785)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1971, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1631 della *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1971.

(10787)

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1971, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.045.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3304 della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 1° giugno 1971.

(10786)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca commerciale di San Giovanni Valdarno, società per azioni con sede in S. Giovanni Valdarno, da parte della Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli dell'incorporanda in San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Castelnuovo (frazione del comune di Cavriglia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 21 aprile 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca commerciale di San Giovanni Valdarno, società per azioni, con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo) e in data 24 aprile 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Toscana, società per azioni, con sede in Firenze, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca commerciale di San Giovanni Valdarno, società per azioni con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), da parte della Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze.

2. L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli della incorporanda in San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Castelnuovo (frazione del comune di Cavriglia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

Il Governatore: CARLI

(10470)

Autorizzazione all'incorporazione della S.p.A. Banca di Mondovì C. G. Battaglia & C., con sede in Mondovì, da parte del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Mondovì.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 30 aprile 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, e in data 7 maggio 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della S.p.A. Banca di Mondovì C. G. Battaglia & C., con sede in Mondovì (Cuneo), relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della S.p.A. Banca di Mondovì C. G. Battaglia & C., con sede in Mondovì (Cuneo), da parte del Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova.

2. La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Mondovì.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Governatore: CARLI

(10469)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « San Lorenzo martire » di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Occhiobello.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale artigiana « San Lorenzo Martire » di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Occhiobello (Rovigo), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 16 febbraio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 5 marzo 1970) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 gennaio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1971) è cessata e che in data 15 agosto 1971 l'assemblea dei soci della « Rurale » ha ricostituito i normali organi amministrativi.

(10468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per titoli ed esami a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Padova l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di cinque unità, dedotta la riserva di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a cinque posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso lo osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 5.

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . . a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato

per titoli ed esami per cinque posti di tecnico in prova (ex coeff. 157) - carriera esecutiva - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 5 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1971.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data . . .

Firma (*i*)

. . . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove verteranno su uno dei seguenti argomenti, a scelta del candidato.

1. *Meccanica di precisione.*

Conoscenza approfondita di tutti i principali strumenti di officina (torni, fresatrici, rettificatrici ecc.) e del loro impiego. Lettura ed interpretazione di disegni quotati. Conoscenza delle principali parti meccaniche d'un telescopio. Meccanismi per il moto orario. Strumenti ausiliari (fotometri, spettrografi, strumenti di misura in laboratorio).

Costruzione su disegno quotato di un pezzo di precisione in officina.

2. *Elettronica.*

Fotomoltiplicatori, intensificatori di immagini, tecniche televisive: conoscenza dei principi di funzionamento e dell'uso degli strumenti di controllo. Rettifica e messa a punto in laboratorio di un fotometro fotoelettrico o di un' intensificatore a uno o più stadi e costruzione, su schema prefissato, di una semplice apparecchiatura elettronica.

3. *Ottica e fotografia.*

Conoscenza delle tecniche fotografiche di sviluppo e stampa. Fotografia astronomica. Cognizioni di ottica. Rettifica di sistemi ottici su banco ottico. Conoscenza dei telescopi e loro accessori e pratica di fotografia al telescopio.

Fotografia al telescopio di un oggetto di date coordinate, direttamente o allo spettrografo, e trattamento fotografico del relativo materiale.

(10506)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prova scritta del concorso pubblico, per esami, a complessivi trecento posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria).

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a complessivi trecento posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria) avrà luogo il giorno 30 dicembre 1971 con inizio alle ore 8 antimeridiane nelle seguenti sedi:

Compartimento « Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta » (posti 50):

Sede d'esame: *Torino.*

Liceo classico « Cavour », corso Tassoni n. 15;

Scuola media « Costantino Nigra », via Bianzè n. 7;

Istituto magistrale « Domenico Berti », via Duchessa Iolanda n. 27-*bis*.

Compartimento « Lombardia » (posti 60):

Sede d'esame: *Milano.*

Liceo scientifico « Vittorio Veneto », via De Vincenti n. 7;

Istituto tecnico per ragionieri « C. Cattaneo », piazza Vetra n. 9;

Istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via Papa Gregorio XIV n. 1.

Compartimento « Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia » (posti 50):

Sede d'esame: *Verona.*

Istituto commerciale « A. M. Lorgna », via S. D'Acquisto n. 10;

Centro studi « A. Aleardi », via Giberti n. 5 e n. 7;

Palazzo della « Gran Guardia », piazza Brà.

Compartimento « Emilia-Romagna » (posti 25):

Sede d'esame: *Firenze.*

Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via G. dei Marignolli n. 1.

Compartimento « Toscana » (posti 15):

Sede d'esame: *Firenze.*

Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle n. 91.

Compartimento « Lazio e Umbria » (posti 35):

Sede d'esame: *Roma.*

Palazzo dello Sport - E.U.R.;

Istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti », viale della Civiltà del Lavoro - E.U.R.

Compartimento « Marche e Abruzzi » (posti 15):

Sede d'esame: *Roma.*

Palazzo degli esami, via G. Induno.

Compartimento «Campania, Calabria e Molise» (posti 15):
Sede d'esame: *Napoli*.
Istituto tecnico industriale «E. Fermi», corso Malta n. 141;
Istituto tecnico commerciale «M. Pagano», via Andrea d'Isernia;
Istituto tecnico commerciale «E. De Nicola», via E. A. Mario.

Compartimento «Puglia e Basilicata» (posti 10):
Sede d'esame: *Napoli*.
Liceo «G. B. Vico», via Salvator Rosa n. 117;
Scuola media «Tito Livio», largo Ferrantina n. 3.

Compartimento «Sicilia» (posti 15):
Sede d'esame: *Palermo*.
Istituto tecnico industriale «V. Emanuele III», via Duca della Verdura n. 48;
Liceo classico «G Garibaldi», via Canonico Rotolo n. 2;
Liceo ginnasio «G. Meli», via Libertà n. 46.

Compartimento «Sardegna» (posti 10):
Sede d'esame: *Roma*.
Istituto tecnico industriale «G. Galilei», via Conte Verde n. 51.

(10797)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato;

Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato, nell'ordine appresso indicato:

1. Caporusso dott. Domenico	punti	92,21	su 132
2. Aiello dott. Salvatore	»	88,79	»
3. Venuti dott. Eustacchio	»	85,67	»
4. Schlitzer dott. Pasquale	»	84,96	»
5. Campanella dott. Giovanni	»	80,75	»
6. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
7. Polledri dott. Giuseppe	»	78,21	»
8. Palatiello dott. Vincenzo	»	77,69	»
9. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
10. Polledri dott. Angelo	»	76,53	»
11. Bocchia dott. Paolino	»	75,91	»
12. Simeone dott. Mariangelo	»	74,86	»
13. Gini dott. Michele	»	74,01	»
14. Calistri dott. Umberto	»	72,22	»
15. De Cata dott. Carlo	»	71,59	»
16. Paiotti dott. Dante	»	70.56	»
17. Fiora dott. Sergio	»	69,26	»
18. Coverlizza dott. Mario	»	68,47	»
19. Manzini dott. Dario	»	64,16	»
20. Boianelli dott. Fernando	»	59,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10501)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza;

Visto il decreto ministeriale in data 6 ottobre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	84,96	su 132
2. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
3. Nuzzo dott. Saverio	»	78,50	»
4. Palatiello dott. Vincenzo	»	77,69	»
5. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
6. Bocchia dott. Paolino	»	75,91	»
7. Simeone dott. Mariangelo	»	74,86	»
8. Micio dott. Ardesino	»	72,73	»
9. De Cata dott. Carlo	»	71,59	»
10. Coverlizza dott. Mario	»	67,47	»
11. Filograsso dott. Spiridione	»	61,87	»
12. Salzano dott. Antonio	»	60,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10502)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Geraci Enrico, nato a Palermo l'11 agosto 1932	punti	100	su 100
2. Binda Natalino Giacomo, nato a Castellanza il 15 giugno 1926	»	93	»
3. Binaghi Giovanni, nato a Gallarate il 7 febbraio 1934	»	90	»
4. Piva Giovanni, nato a Firenze il 21 ottobre 1923	»	89	»
5. Di Benedetto Andrea, nato a Campobello di Mazara il 5 giugno 1927	»	88	»
6. Lega Claro Piero, nato a Genova il 4 agosto 1926	»	88	»
7. De Vita Claudio, nato a Milano il 30 gennaio 1934	»	86	»

8. Di Renzi Lucio, nato a Roma il 12 marzo 1925	punti	86	su 100
9. Puletti Mario, nato a Magione il 21 agosto 1934	»	85	»
10. Dalla Volta Sergio, nato a Bologna il 30 dicembre 1928	»	84	»
11. Dissante Salvatore, nato a Surbo il 24 novembre 1931	»	83	»
12. Montella Sigfrido, nato a Napoli il 2 aprile 1925	»	83	»
13. Crepaldi Luciano, nato a Milano il 27 ottobre 1930	»	82	»
14. Fameli Olindo, nato a Caulonia il 9 aprile 1933	»	82	»
15. Iacono Aldo, nato a Napoli il 14 giugno 1928	»	82	»
16. Lomanto Bruno, nato a Torino il 5 settembre 1934	»	82	»
17. Nigro Giovanni, nato a Napoli il 24 aprile 1931	»	82	»
18. Bertolo Luigi, nato a Spilimbergo il 1° gennaio 1935	»	81	»
19. Casali Giuseppe, nato a Castiglione del Lago l'11 marzo 1935	»	81	»
20. De Sanctis Alberto, nato a Rieti l'8 agosto 1936	»	81	»
21. Milazzotto Filippo, nato ad Agira il 1° novembre 1928	»	81	»
22. Brusca Antonino, nato a Palermo il 18 dicembre 1923	»	80	»
23. Guazzi Maurizio, nato a Parma il 3 gennaio 1935	»	80	»
24. Malfanti Pier Luigi, nato a Livorno il 29 luglio 1924	»	80	»
25. Cherchi Angelino, nato a Pabillonis il 15 novembre 1923	»	79	»
26. Martini Ubaldo, nato a Genova il 2 dicembre 1933	»	79	»
27. Strozzi Carlo, nato a Ferrara il 6 settembre 1929	»	79	»
28. Amunni Gianfranco, nato a S. Giovanni Valdarno il 3 novembre 1924	»	78	»
29. Basso Fausto, nato a Genova il 20 ottobre 1926	»	78	»
30. Boccalatte Aldo, nato a Napoli il 6 giugno 1930	»	78	»
31. De Gregorio Giovanni, nato a Messina il 3 settembre 1930	»	78	»
32. De Pasquale Biagio, nato a Praia a Mare il 7 dicembre 1926	»	78	»
33. Fiore Gaetano, nato a Salerno il 2 marzo 1931	»	78	»
34. Furlanello Francesco, nato a Minerbe il 24 gennaio 1929	»	78	»
35. Gola Emilio, nato a Milano il 16 aprile 1934	»	78	»
36. Grazi Sergio, nato a Siena il 23 gennaio 1931	»	78	»
37. Iannone Decio, nato a Bari il 9 novembre 1927	»	78	»
38. La Maestra Antonino, nato a Messina il 2 ottobre 1917	»	78	»
39. Rosselli Mario, nato a Empoli il 7 aprile 1917	»	78	»
40. Braito Elio, nato a Bolzano il 24 settembre 1931	»	77	»
41. Glorioso Roberto, nato a Palermo il 24 marzo 1930	»	77	»
42. Iannetti Mario, nato a Genova il 2 gennaio 1935	»	77	»
43. Macchi Vittorio, nato a Cavaria il 25 maggio 1914	»	77	»
44. Massi Angelo, nato a Fano il 23 febbraio 1931	»	77	»
45. Angelino Pier Federico, nato a Caramagna Monferrato l'11 marzo 1923	»	76	»
46. Conti Enrico, nato a Sulmona il 3 settembre 1931	»	76	»
47. Cortinovis Alvise, nato a Stezzano il 10 febbraio 1930	»	76	»
48. De Saint Pierre Giorgio, nato a Firenze il 3 giugno 1931	»	76	»
49. Lo Bue Beniamino, nato a Cagliari il 10 dicembre 1928	punti	76	su 100
50. Migliau Giorgio, nato a Isola del Liri il 3 gennaio 1935	»	76	»
51. Nico Filippo, nato a Roma il 17 maggio 1934	»	76	»
52. Pedrazzini Franco, nato a Modena il 16 aprile 1935	»	76	»
53. Sarno Antonio, nato a Firenze il 14 settembre 1931	»	76	»
54. Toia Giuseppe, nato a Torino il 17 settembre 1911	»	76	»
55. Franceschelli Walter, nato a Montazzoli il 30 giugno 1929	»	75	»
56. Perna Nicola, nato a Napoli il 20 marzo 1928	»	75	»
57. Battaglia Gino, nato a Este il 21 luglio 1930	»	74	»
58. Castelli Ettore, nato a Bologna il 13 agosto 1932	»	74	»
59. Gallina Aldo, nato a Città della Pieve il 3 agosto 1926	»	74	»
60. Zancla Alfonso, nato a Borgoricco il 6 settembre 1929	»	74	»
61. Billa Bruno, nato a Bergamo il 19 settembre 1928	»	73	»
62. Borroni Giuseppe, nato a Milano il 13 gennaio 1914	»	73	»
63. Braguzzi Enea, nato a Bagnolo San Vito il 3 dicembre 1932	»	73	»
64. Conti Giovanni, nato a Firenze il 15 dicembre 1933	»	73	»
65. Del Guercio Raffaele, nato a Napoli il 26 giugno 1932	»	73	»
66. De Luca Francesco Maria, nato a Grosseto il 7 maggio 1934	»	73	»
67. Giugni Roberto, nato a Sondrio il 4 agosto 1927	»	73	»
68. Gnocchini Pasquale, nato a P. S. Elpidio il 30 maggio 1925	»	73	»
69. Iacovella Gaya, nata a Roma il 6 febbraio 1931	»	73	»
70. Ibba Giovanni, nato ad Alghero il 23 dicembre 1931	»	73	»
71. Libretti Arnaldo, nato a Brescia l'8 maggio 1927	»	73	»
72. Turbiglio Pier Cesare, nato a Torino il 5 maggio 1927	»	73	»
73. Raineri Angelo Alberto, nato a Pacceco l'11 dicembre 1931	»	72	»
74. Cordone Mario, nato a Torino il 26 marzo 1917	»	71	»
75. Aquaro Giovanni, nato a Martina Franca il 24 aprile 1929	»	70	»
76. Bellanca Giuseppe, nato a Palermo il 28 marzo 1933	»	70	»
77. Bobba Pietro, nato a S. Martino Siccomario l'8 giugno 1918	»	70	»
78. Caruzzo Carlo, nato a Torino l'8 agosto 1925	»	70	»
79. Casaccio Francesco, nato a Vittoria il 12 dicembre 1928	»	70	»
80. Cataldi Sergio, nato a Napoli il 16 marzo 1933	»	70	»
81. Cianci Francesco, nato a New Britain il 23 maggio 1922	»	70	»
82. Civiero Giovanni, nato a Papozze il 2 settembre 1925	»	70	»
83. Colace Francesco, nato a Pizzo il 23 febbraio 1935	»	70	»
84. De Divitiis Oreste, nato a Salerno l'8 marzo 1936	»	70	»
85. Di Bella Maria, nata a Catania il 27 luglio 1923	»	70	»
86. Di Mascolo Raffaele, nato a Roma il 9 dicembre 1928	»	70	»
87. Fabris Claudio, nato a Venezia il 23 ottobre 1930	»	70	»
88. Fimiani Rodolfo, nato a Castel San Giorgio il 3 marzo 1921	»	70	»
89. Lanzetta Giuseppe, nato a Mattinata il 31 luglio 1933	»	70	»

90. Lipparini Raffaele, nato a Bologna il 21 maggio 1930	punti	70	su 100
91. Luciano Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 14 luglio 1933	»	70	»
92. Luna Gaetano, nato a Cosenza il 19 settembre 1932	»	70	»
93. Malusardi Roberto, nato a Milano il 2 gennaio 1932	»	70	»
94. Millosevich Giuseppe, nato a Mestre il 29 maggio 1925	»	70	»
95. Miori Renato, nato a Padergnone Vezzano il 15 settembre 1927	»	70	»
96. Paciaroni Enrico, nato a Trieste l'8 dicembre 1933	»	70	»
97. Pagnoni Annamaria, nata a Monza il 28 novembre 1919	»	70	»
98. Palumbo Saverio, nato a S. Angelo dei Lombardi il 16 marzo 1927	»	70	»
99. Pugliese Francesco, nato a Ricadi il 14 febbraio 1933	»	70	»
100. Scarpa Giovanni Luigi, nato a Bolotana il 22 maggio 1933	»	70	»
101. Scola Gagliardi Remo, nato a Bovolone l'11 ottobre 1935	»	70	»
102. Semeraro Sergio, nato a Ferrara il 7 agosto 1931	»	70	»
103. Sica Antonio, nato a Napoli il 14 aprile 1930	»	70	»
104. Suriani Luigi, nato a Bologna il 23 novembre 1931	»	70	»
105. Tronconi Luigi, nato a Pavia il 4 dicembre 1933	»	70	»
106. Valentini Francesco, nato a Como il 5 settembre 1936	»	70	»
107. Vecchio Carlo, nato a Milano il 1° maggio 1931	»	70	»
108. Verde Francesco, nato a Catania il 13 agosto 1932	»	70	»
109. Vitale Pasquale, nato a Solofra il 14 novembre 1926	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10584)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a tre posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di tornitore di metalli.

Il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 2 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1971, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 295, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a tre posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di tornitore di metalli, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(10825)

Concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete.

Il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 2 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1971, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 294, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(10824)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 2001 e 2002 in data 22 maggio 1971 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1969;

Vista la rinuncia alla condotta veterinaria di Toano da parte del dott. Luciano Vezzani, come da lettera n. 2563 del 2 luglio 1971 del comune di Toano;

Considerato che il dott. Michele Cortese, il quale occupava il posto successivo nella graduatoria, non ha assunto servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito e pertanto è stato dichiarato decaduto dal posto di veterinario condotto del comune di Toano con delibera della giunta di Toano n. 156 in data 18 settembre 1971, regolarmente ratificata con deliberazione del consiglio comunale di Toano n. 102 del 29 settembre 1971;

Considerato inoltre che il dott. Eros Gentili nella predetta graduatoria occupa il posto successivo e che all'uopo interpellato con nota n. 7102 del 28 ottobre 1971 ha dichiarato in data 8 novembre 1971 di accettare la condotta di cui sopra;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Eros Gentili è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Toano.

Il sindaco del comune di Toano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Emilia, addì 9 novembre 1971

Il veterinario provinciale: CURLI

(10503)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.